

REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA

INDICE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 – Programmazione e previsione
- Art. 4 – Responsabile del procedimento
- Art. 5 – Atti autorizzatori – Impegni di spesa – Perizie suppletive
- Art. 6 – Modalità di esecuzione
- Art. 7 – Contrattualizzazione
- Art. 8 – Garanzie

Titolo II: SEZIONE A – LAVORI

- Art. 9 – Limiti di importo per i lavori
- Art. 10 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 11 – Affidamenti in economia complementari all'appalto
- Art. 12 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
- Art. 13 – Lavori d'urgenza
- Art. 14 – Lavori di somma urgenza
- Art. 15 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

Titolo II: SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

- Art. 16 – Limiti di importo per forniture e servizi
- Art. 17 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia
- Art. 18 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia
- Art. 19 – Esecuzione, verifica e ultimazione delle prestazioni

Titolo III: MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

- Art. 20 – Sistemi di affidamento
- Art. 21 – Norme specifiche per l'affidamento di lavori
- Art. 22 – Norme specifiche per l'affidamento di forniture e servizi
- Art. 23 – Modalità di espletamento della procedura negoziata previo confronto concorrenziale
- Art. 24 – Norma di rinvio

Titolo IV: COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI.

- Art. 25 – Istituzione degli elenchi
- Art. 26 – Campo di applicazione
- Art. 27 – Modalità di formazione degli elenchi
- Art. 28 – Soggetti ammessi a richiedere l'iscrizione negli Elenchi
- Art. 29 – Requisiti per l'iscrizione e la permanenza negli Elenchi
- Art. 30 – Gestione degli Elenchi dopo la prima costituzione
- Art. 31 – Esclusione, cancellazione e sospensione dagli Elenchi
- Art. 32 – Trattamento dei dati personali

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme:
 - per i lavori: art. 125 comma 5 D.lgs. 12.4.2006 n.163 e artt. da 173 a 177 D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
 - per le forniture e i servizi: art. 125 comma 9 D.lgs. 12.4.2006 n. 163 e artt. Da 329 a 338 D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti delle prestazioni indicate ai successivi artt. 10, 17 e 18. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 9 per i lavori, ed al successivo art. 16 per i servizi e le forniture.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del titolare di posizione organizzativa responsabile o anche nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Art. 3

Programmazione e previsione

1. Per i lavori l'Amministrazione individua nel programma annuale proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche e/o nel Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.
2. La programmazione per i servizi e le forniture in economia avviene in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi in economia è individuato nel titolare di posizione organizzativa cui sono assegnati con il PEG i relativi capitoli di spesa. Al Responsabile di procedimento sono demandati: la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, l'espletamento delle procedure di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità di cui all'art. 9 del DPR n. 207/2010 ~~della corretta esecuzione delle prestazioni~~ la contabilizzazione e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente nonché l'attestazione di regolare esecuzione.

Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del direttore dei lavori che, in taluni casi, non coincide con il Rup (Responsabile unico del procedimento dell'opera).

Art. 5

Atti autorizzatori – Impegni di spesa – Perizie suppletive

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito nell'ambito della determinazione a contrarre da adottarsi a cura del Titolare di posizione organizzativa competente nell'ambito della quale deve farsi menzione espressa alle modalità di copertura finanziaria della spesa mentre l'effettivo impegno sugli stanziamenti è disposto in sede di adozione del provvedimento di definitivo affidamento delle prestazioni. Per gli interventi da eseguirsi in economia non sono necessari atti di indirizzo da parte della Giunta Comunale nel caso in cui questi, nello specifico o per categoria, siano previsto nel PEG o in altri documenti programmatici. Il ricorso ad eventuali perizie suppletive deve essere preceduto da specifica autorizzazione da parte del competente organo esecutivo, solo nel caso in cui queste comportino spese aggiuntive rispetto ai costi inizialmente prestabiliti.
2. Tutti i lavori da eseguirsi in economia devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo, il quadro economico dell'intervento e un foglio condizioni recante le previsioni di cui all'art. 173 del DPR n. 207/2010.

Art. 6

Modalità di esecuzione

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune;
 - b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.
5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il titolare di posizione organizzativa competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento dei danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
6. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 7

Contrattualizzazione

1. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma della scrittura privata non autenticata o lettera di affidamento ovvero ancora, per piccole spese di acquisto al minuto entro l'importo di € 516,46 o per lavori inferiori ad € 10.329,00 mediante nota-ordinativo.

2. La lettera di affidamento, obbligatoria per prestazioni il cui costo è pari o superiore ad € 516,46 per forniture e ad € 10.329,00 per lavori e inferiore ad € 40.000,00, deve riportare almeno quanto di seguito indicato:

- a) l'oggetto della prestazione da eseguirsi;
- b) i corrispettivi da corrispondersi e la parte di questi relativa ai costi della sicurezza;
- c) il termine di esecuzione;
- d) le modalità e i tempi di pagamento;
- e) le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'adempimento;
- f) il codice identificativo della procedura di affidamento svolta rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

g) la clausola di nullità di cui all'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);

2. Il contratto di cottimo obbligatorio per affidamenti di prestazioni il cui costo eccede l'ammontare di € 40.000,00 e fino alla concorrenza delle soglie prescritte per l'esecuzione in economia, deve riportare almeno quanto di seguito indicato:

- a) l'elenco dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi da eseguirsi;
- b) i corrispettivi unitari da corrispondersi per le prestazioni a misura e l'importo totale per quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione delle prestazioni dedotte in contratto;
- e) le modalità e i tempi di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Il contratto di cottimo deve altresì contenere a pena di nullità:

- h) la clausola di cui all'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
- i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- j) la quantificazione dei costi della sicurezza e specificatamente quelli derivanti da rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 5 del D.lgs. 81/2008 ss.mm..

3. Fatti salvi i casi di specifica esenzione in rapporto all'entità ed alla tipologia di prestazioni, nei contratti di cottimo deve essere espressamente richiamato il piano di sicurezza o il DUVRI, che ne formano parte integrante e sostanziale.

4. Per i contratti di cottimo, trattandosi di contratti stipulati da parte del solo Titolare di posizione organizzativa, senza intervento del Segretario rogante, non sono dovuti i diritti di rogito. Sono tuttavia da corrispondersi al Comune gli ordinari diritti di segreteria e le spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo che fanno esclusivo carico al soggetto contraente eccezion fatta per i soli casi in cui è ammesso, ai sensi del presente regolamento, il ricorso alla "nota ordinativo".

5. I contratti per le spese in economia, in quanto perfezionati autonomamente da ciascun Servizio, sono iscritti nella Raccolta dei contratti non soggetti a repertoriazione tenuti presso ciascuna unità organizzativa.

6. L'Unità Organizzativa che stipula i contratti deve inoltrare alla Prefettura il modello GAP per importi superiori a netti 51.645,69 Euro.

7. Il contratto mediante lettera di affidamento è da intendersi concluso alla data di ricevimento da parte del titolare di posizione organizzativa proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione in essa espressamente indicata.

8. Il soggetto contraente è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.

9. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta

conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

10. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 6 commi 4 e 5 del presente Regolamento e all'art. 137 del D.lgs. 163/2006.

Art. 8

Garanzie

3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto contrattuale, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche della prestazione da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione della stessa, il Responsabile del procedimento ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.

4. Di norma per prestazioni eseguibili in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alle altre fidejussioni previste dalle vigenti norme in materia di appalti di contratti pubblici, eccezion fatta per la polizza specifica "all risks" che in tali casi può essere sostituita dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Titolo II

SEZIONE A – LAVORI

Art. 9

Limiti di importo per i lavori

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro.

3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Art. 10

Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 2, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:

A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del D.lgs. 163/2006;

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici - teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione

del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

- B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati.
- C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisi e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
- D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
- E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
 - a) scavi;
 - b) demolizioni, sgomberi e pulizie;
 - c) prove penetrometriche;
 - d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
 - e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
 - f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte;
- F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 11

Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sotto indicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o di un lavoro eseguiti in appalto:

- a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;
- b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010.

L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;

c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera principale.

3. Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 178 comma 2 del D.P.R. 207/2010, i lavori in economia previsti nel quadro economico di un'opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto

autorizzativo, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia esplicitate le specifiche finalità che ne giustificano l'utilizzo.

Art. 12

Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del procedimento.
3. Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal titolare di posizione organizzativa competente, seguendo le modalità procedurali definite nel presente regolamento per i servizi e le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 13

Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Lo stato di urgenza è determinato da eventi imprevisi ed imprevedibili che non dipendono da carenze organizzative dell'Amministrazione procedente e richiedono necessità di intervento immediato per la rimozione di qualcosa.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato ed è controfirmato dal titolare di posizione organizzativa competente. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 14

Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempre che non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163 comma 5 del D.P.R. 207/2010.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi necessaria a far luogo all'approvazione dei lavori da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 15

Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal Rup.
3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Titolo II SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

Art. 16

Limiti di importo per forniture e servizi

1. La presente sezione disciplina l'acquisizione in economia di beni e servizi necessari per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le forniture ed i servizi in economia sono ammessi fino alla concorrenza dell'importo di 200.000 Euro IVA esclusa.

Art. 17

Tipologia delle forniture eseguibili in economia

1. Il ricorso alle procedure di esecuzione in economia è ammesso per le forniture di beni di seguito specificatamente individuati:
 - a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole statali materne, elementari, medie;
 - b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc...) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc...);
 - c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
 - d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
 - e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
 - f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
 - g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
 - h) Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine comunali, da acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di stoviglie e tovagliato;
 - i) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi comunali;
 - j) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
 - k) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
 - l) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienicosanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;

- m) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
- n) Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
- o) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
- p) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
- q) Forniture di utensileria e ferramenta;
- r) Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- s) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
- t) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- u) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune;
- v) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune;
- w) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- x) Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125 comma 10 D.lgs. 163/2006:
 1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 2. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 3. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 4. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- y) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- z) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- aa) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- bb) Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
- cc) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

Art. 18

Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. Il ricorso alle procedure di esecuzione in economia è ammesso per le tipologie di servizi di seguito specificatamente individuati:
 - a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 17;
 - b) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
 - c) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
 - d) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
 - e) Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 2, rendano necessario il ricorso all'appalto;

- f) Urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
 - g) Urgenti ed occasionali spese di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
 - h) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
 - i) Assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici; servizi assicurativi in genere;
 - j) Servizi esterni di fotocopione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
 - k) Servizi video-fotografici;
 - l) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
 - m) Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
 - n) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 17 lett. r), v), w);
 - o) Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;
 - p) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
 - q) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
 - r) Servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
 - s) Servizi in ambito socio sanitario, educativo, scolastico, culturale, ricreativo e sportivo;
 - t) Servizi di espurgo;
 - u) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010;
 - v) Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125 comma 10 D.lgs. 163/2006:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
 - w) Incarichi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;
 - w1) Incarichi relativi ai servizi tecnici di cui al successivo comma 2, qualora l'importo non superi € 20.000, come previsto dall'art. 267 comma 10 del DPR 207/2010 e dalle determinazioni n.4/2007 e n.5/2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
 - x) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
 - y) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;
 - z) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi.
2. Per servizi tecnici si intendono:
- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

- c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Art. 19

Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 4 che, ai sensi del DPR n. 207/2010 svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione dell'Amministrazione e fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 300 del medesimo DPR.
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" di cui al successivo art. 22 comma 3, il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondono alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e servizi, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione da allegarsi all'atto di liquidazione.
5. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.
6. Per importi inferiori a 516,46 Euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione. In tal caso l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento riporta espressamente l'attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità di quanto richiesto.

Titolo III

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Art. 20

sistemi di affidamento

1. Nel presente titolo sono disciplinate le procedure per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi eseguibili in economia in quanto riferiti alle tipologie specificate nei precedenti articoli 10, 17 e 18 e rientranti nei limiti di importo.
2. Le procedure per l'affidamento di prestazioni in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L'affidamento è operato dal Responsabile del procedimento mediante ricorso alla procedura negoziata con avviso pubblico o con lettera-invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e, di regola, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

4. La procedura negoziata previo confronto concorrenziale è obbligatoria per importi superiori ad € 40.000,00 e inferiori ad € 200.000,00.

5. La procedura previo confronto concorrenziale, finalizzata alla ricerca di più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose, può essere adottata dal Responsabile del procedimento anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.

6. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando si accerti la sussistenza di indici sintomatici di anomalia dell'offerta, sarà attivato il procedimento di contraddittorio con l'interessato, in esito al quale sarà disposta l'esclusione delle offerte per le quali non vengano presentate adeguate giustificazioni.

7. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 336 del DPR 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi di prezzari ufficiali o cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

8. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di procedere a procedura negoziata diretta nei seguenti casi:

a) di norma per importi fino ad Euro 40.000;

~~b) per le tipologie indicate all'art. 17, dalla lett. y) alla lett. ee) ed all'art. 18, dalla lett. w) alla lett. y), del presente Regolamento;~~

c) nei casi previsti dall'art. 57 del D.lgs. 163/2006 laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo;

9. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione, rotazione ed equilibrio. L'affidamento diretto può essere utilizzato nei confronti dello stesso soggetto anche più volte nel corso dell'anno.

10. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.

11. Per prestazioni eseguibili in economia ai sensi del presente regolamento assegnate mediante cottimo fiduciario diretto, la qualificazione tecnico-professionale dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni oggetto di affidamento.

12. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. I cottimi di importo pari o superiore ad euro 40.000 sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio. Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.

Art. 21

Norme specifiche per l'affidamento di lavori

1. Per gli affidamenti in cottimo di prestazioni di lavori è di regola seguito il criterio del prezzo più basso tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.

Art. 22

Norme specifiche per l'affidamento di forniture e servizi

1. Prima di attivare un'autonoma procedura, il Titolare di posizione organizzativa competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi, o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 456 della

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il Titolare di posizione organizzativa competente valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l'atto di adesione all'acquisto. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata illustrazione nella perizia di spesa.

2. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.

3. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.

4. Per forniture e servizi che siano di elevato contenuto tecnologico, il Titolare di posizione organizzativa competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione per l'affidamento in economia, a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.

Art. 23

Modalità di espletamento della procedura negoziata previo confronto concorrenziale

1. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è pari o superiore ad Euro 40.000 e non si procede ad individuare le ditte dall'elenco aperto di operatori economici tenuto dall'Amministrazione, si pubblica di regola un avviso sul solo sito Internet del Comune, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al successivo comma 4, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 del D.lgs. 163/2006 e non può di regola essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet dell'amministrazione. Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal Responsabile del procedimento, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate.

3. Quando trattasi di prestazioni da affidarsi mediante ricorso agli elenchi aperti di operatori economici, l'interpello viene inoltrato ai soli soggetti iscritti, selezionandoli come indicato nelle specifiche disposizioni regolanti la tenuta degli elenchi medesimi.

4. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000, deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del DPR 207/2010, e quelli ulteriori di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 298 e all'art. 145, comma 3, del DPR 207/2010;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo articolo;
- codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000;
- obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende sub-affidare a terzi;
- obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
- clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334 comma 2 del DPR 207/2010;

In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

5. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta e quando siano presenti negli elenchi di operatori economici dell'Amministrazione o sul mercato più ditte conosciute idonee, il conferimento è preceduto da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni economiche per la prestazione da affidarsi. L'incarico al quale è assegnata questa fase procedimentale, vi provvede attraverso un'indagine esplorativa da attivarsi anche mediante contatti telefonici, in esito alla quale dovranno essere acquisiti, anche via fax, almeno due preventivi al fine di rendere possibile un minimo confronto concorrenziale.

Art. 24

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenuti nel D.lgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

Titolo IV

COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

Art. 25

Istituzione degli Elenchi

1. L'Amministrazione ha facoltà di istituire appositi Elenchi da utilizzare come strumento di semplificazione nell'individuazione degli operatori economici qualificati ai fini dell'affidamento di prestazioni da eseguirsi in economia ai sensi del presente regolamento.

2. Gli Elenchi degli operatori economici qualificati costituiscono strumenti idonei a garantire, nell'ambito degli affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Tali Elenchi hanno lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale nonché i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici.

3. Responsabile della tenuta e della cura degli Elenchi di operatori economici qualificati, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente Regolamento, è il Responsabile dell'Unità organizzativa n. 6 "Tecnico lavori Pubblici".

Articolo 26

Campo di applicazione

1. Gli Elenchi di operatori economici qualificati, una volta costituiti, vengono utilizzati, nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, per gli affidamenti mediante procedura negoziata preceduta da confronto concorrenziale nonché, ove ritenuto necessario da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti tramite assegnazione diretta, di lavori, servizi e forniture in economia appaltati secondo le modalità definite nel presente Regolamento.

2. L'istituzione degli Elenchi non vincola l'Amministrazione che può estendere l'indagine di mercato anche ad operatori economici non iscritti. L'iscrizione negli Elenchi non costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.

Articolo 27

Modalità di formazione degli Elenchi

1. La formazione degli Elenchi di operatori economici qualificati, avviene a cura del Responsabile dell'Unità organizzativa n. 6 "Tecnico lavori Pubblici" mediante apposito avviso riportante le seguenti indicazioni:

- l'elenco delle diverse categorie di lavori, servizi e forniture di interesse per le quali si avvia la costituzione degli Elenchi di operatori economici qualificati;
- le indicazioni circa la pagina web del sito internet dell'Amministrazione dove è possibile reperire la documentazione necessaria per la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi;
- le modalità di invio delle domande;
- le generalità del Responsabile preposto alla gestione del procedimento di formazione degli elenchi e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione;
- i requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi;
- le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti;
- le conseguenze per dichiarazioni false o mendaci;
- il rinvio al presente regolamento;

2. L'avviso di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza è pubblicato:

- sul profilo di committente dell'Amministrazione comunale;
- sul sito internet dell'Osservatorio dei contratti pubblici – sez. Regionale Toscana;
- sul sito informatico dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici;

3. Per l'iscrizione negli Elenchi, entro i termini indicati dall'avviso di cui sopra, tutti i soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti devono presentare domanda di inserimento mediante la compilazione dell'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione che potrà essere liberamente scaricato dal sito internet del Comune. La domanda si intende accolta se nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento da parte del Comune, non vengono comunicati all'interessato motivi ostativi all'iscrizione.

4. Gli operatori sono classificati all'interno degli Elenchi tramite categorie merceologiche che prendono a riferimento i codici CPV adottati dal Regolamento CE n. 213/2008. Per l'affidamento di

lavori, lo specifico Elenco viene formato sulla base delle categorie e classifiche come disciplinate dal DPR n. 207/2010.

5. L'operatore economico interessato può richiedere l'iscrizione anche in più categorie per le quali si avvia la costituzione degli Elenchi, allegando la documentazione necessaria a tal fine.

6. L'ordine di iscrizione negli Elenchi per ciascuna categoria richiesta in sede di domanda, è dato dalla data di protocollazione dell'istanza di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo, fermo restando che l'ordine di iscrizione, non costituisce classificazione di merito, né comporta l'attribuzione di alcun punteggio.

7. Gli Elenchi di operatori economici qualificati sono costantemente "aperti" e l'aggiornamento avviene sistematicamente alla ricezione delle domande di inserimento.

Art. 28

Soggetti ammessi a richiedere l'iscrizione negli Elenchi

1. Possono iscriversi negli Elenchi di operatori economici qualificati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del codice civile;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e del D.lgs. C.P.S. 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 (che dovranno indicare i consorziati designati per l'eventuale partecipazione alle gare d'appalto);
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici (che dovranno indicare i consorziati designati per l'eventuale partecipazione alle gare);

2. In relazione alla natura degli elenchi di cui al presente regolamento, non sono ammessi a presentare la domanda di iscrizione i raggruppamenti temporanei di imprese e gli operatori economici non iscritti nei Registri delle Imprese tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

3. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione negli Elenchi sia in forma individuale che in forma di componente di un consorzio per la medesima categoria (merceologica), ovvero partecipare, in qualità di consorziati designati all'esecuzione, in due o più consorzi che hanno presentato domanda di iscrizione per la medesima categoria (merceologica), pena il rigetto di tutte le domande presentate.

Art. 29

Requisiti per l'iscrizione e la permanenza negli Elenchi

1. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli Elenchi devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A) per servizi e forniture:

a1) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica per la quale si richiede l'inserimento;

a2) possesso dei requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali), come indicati dall'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, compreso il rispetto della normativa antimafia e delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

a3) aver svolto, con esito regolare anche presso altra Amministrazione pubblica o presso privati negli ultimi tre anni, almeno un servizio o una fornitura nella specifica categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione. A tal proposito l'operatore, all'atto della domanda, produrrà apposito elenco delle prestazioni svolte indicando per ciascuna di esse: l'importo fatturato IVA esclusa, le generalità del committente, la data di ultimazione e l'esito conseguito.

a4) *eventuale* certificazione del sistema di gestione per la qualità, del sistema di gestione ambientale, del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (UNI EN ISO 9001 e 14000, EMAS, OHSAS 18000);

B) per lavori:

- b1) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria nella quale si richiede l'inserimento;
- b2) possesso dei requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali), come indicati dall'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, compreso il rispetto della normativa antimafia e delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- b3) possesso di certificazione SOA in corso di validità per le categorie di lavori nelle quali si richiede l'iscrizione ovvero, sempre per le medesime categorie:
- aver svolto, con esito regolare anche presso altra Amministrazione pubblica o presso privati negli ultimi cinque anni, almeno un lavoro nella specifica categoria per la quale si richiede l'iscrizione. A tal proposito l'operatore, all'atto della domanda, produrrà apposito elenco dei lavori svolti indicando per ciascuno di essi: l'importo fatturato IVA esclusa, le generalità del committente, la data di ultimazione e l'esito conseguito.
 - Aver sostenuto costi per il personale dipendente non inferiori al 15% dell'importo dei lavori eseguiti e dichiarati al precedente punto;
 - possedere a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio adeguata attrezzatura tecnica con indicazione delle componenti di maggior rilievo.
- b4) *eventuale* certificazione del sistema di gestione per la qualità, del sistema di gestione ambientale, del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (UNI EN ISO 9001 e 14000, EMAS, OHSAS 18000);
2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è attestato dagli operatori mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
3. In relazione alle autocertificazioni prodotte dagli interessati, il Responsabile preposto alla formazione degli elenchi procede a verifiche d'ufficio, a campione, mediante estrazione a sorte. E' comunque fatta salva la facoltà per il Responsabile stesso di procedere alle medesime verifiche anche in caso di dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.
4. Per le iscrizioni negli Elenchi relativi agli affidamenti di lavori, il Responsabile può procedere alla verifica dei requisiti di qualificazione tecnico professionale anche mediante consultazione del casellario informatico presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
5. In ogni caso, per le procedure di affidamento di importo pari o superiore ad € 40.000,00, il Responsabile del procedimento competente procede alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in capo al soggetto affidatario.
5. In caso di accertata carenza dei requisiti di qualificazione (tanto *di ordine generale*, quanto di *capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*) ovvero di false dichiarazioni, il Responsabile preposto alla formazione degli elenchi rigetta la domanda di iscrizione e fornisce all'operatore interessato informazioni scritte circa la decisione presa e le motivazioni da cui tale decisione discende.
6. Prima di rigettare la domanda di iscrizione, il Responsabile valuta i casi in cui la documentazione presentata necessita di chiarimenti o di integrazioni; in tal caso il procedimento di qualificazione viene sospeso e viene assegnato all'interessato un termine non inferiore a 3 giorni per fornire quanto ritenuto necessario.
7. L'operatore economico la cui domanda è risultata non ammissibile per carenza dei requisiti non può essere iscritto negli elenchi per un anno a far data dal provvedimento di esclusione. In caso di false dichiarazioni si procede a segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alla Procura della Repubblica.
8. Nei limiti di efficacia del "Regolamento Comunale per l'esecuzione di Lavori, Servizi e Forniture in economia", è esclusa la facoltà, per gli operatori economici che richiedono l'iscrizione negli Elenchi, di avvalersi dei requisiti economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi di altro soggetto ai fini della qualificazione.
9. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, ove ritenuto opportuno, di aggiornare, integrare o modificare i requisiti necessari, le prescrizioni e i contenuti del presente regolamento.

Gestione degli Elenchi dopo la prima costituzione

1. Il Responsabile preposto alla formazione degli elenchi procede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, alla pubblicazione, con le medesime modalità previste per la costituzione iniziale di cui al precedente art. 27, di nuovo avviso nel quale rende nota l'esistenza degli Elenchi di operatori economici qualificati, sollecita le nuove candidature da parte dei prestatori di lavori, servizi e forniture potenzialmente interessati e richiede agli operatori già inseriti negli elenchi, la dichiarazione di conferma ovvero di aggiornamento, integrazione e modifica dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.
2. E' fatto obbligo agli operatori economici già iscritti negli Elenchi di comunicare all'Amministrazione qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che possa comportare il venir meno dei requisiti di iscrizione. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.
3. L'ordine di inserimento negli Elenchi di tutti coloro che hanno presentato nuova domanda e la cui qualificazione sia risultata "valida" è disposta, per ciascuna categoria merceologica, in coda agli operatori economici già precedentemente iscritti in base alla data di protocollazione della domanda e, a parità di data, del numero di protocollo.
4. Il Responsabile provvede all'aggiornamento degli Elenchi con l'inserimento delle nuove iscrizioni, entro il termine di 30 giorni, dalla data di ricevimento delle rispettive istanze. Le eventuali integrazioni o modifiche dei requisiti di capacità tecnica professionale per i soggetti già iscritti negli elenchi saranno invece effettuate una sola volta all'anno, entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle relative istanze come disposta nell'avviso di cui al comma 1.

Art. 31

Esclusione, cancellazione e sospensione dagli Elenchi

1. L'esclusione dagli Elenchi è disposta nei seguenti casi:
 - Per mancato possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico professionale, accertata dal Responsabile preposto alla formazione degli elenchi in sede di verifica a campione o di riesame annuale ovvero dal Responsabile del procedimento di affidamento delle prestazioni in capo all'operatore aggiudicatario;
 - per falsa dichiarazione;
 - per accertata grave negligenza, irregolarità o malafede nell'esecuzione delle prestazione verso l'Amministrazione;
2. Gli operatori economici possono richiedere in qualunque momento la cancellazione dagli elenchi inviando all'Amministrazione apposita istanza.
3. Gli operatori economici possono essere configurati come sospesi nei seguenti casi:
 - per mancato rinnovo della dichiarazione attestante il permanere del possesso dei requisiti dichiarati in sede dell'iniziale iscrizione;
 - per non aver integrato la propria iscrizione con i requisiti richiesti dall'Amministrazione precedente;lo stato di sospensione permarrà fino a che l'operatore sospeso non produrrà all'Amministrazione precedente tutta la documentazione precedentemente omessa.
4. Nei casi previsti al comma 1, il Responsabile preposto alla formazione degli elenchi comunica all'operatore interessato l'avvio del procedimento di esclusione facendo menzione dei fatti addebitati ed assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Entro i successivi quindici giorni il Responsabile, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti, si pronuncia in merito decretando l'esclusione o il permanere dell'operatore economico. L'esclusione è comunicata all'interessato unitamente alla relativa motivazione.
5. L'operatore economico escluso ai sensi del comma 1, può chiedere di essere inserito nuovamente negli elenchi una volta tornato in possesso di tutti i requisiti abilitanti all'iscrizione e comunque non prima che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento di esclusione.

Art. 32

Trattamento dei dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che l'Amministrazione Comunale gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione negli Elenchi di operatori economici qualificati.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
4. I dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli operatori economici possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

